

con l'intervento di: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Dispositivo

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d'affari di riferimento, ai fini dell'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l'imposta sulla base del valore dell'intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.

(¹) GU C 276 del 6.8.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC Onlineshop SRL/Agencia Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vănilor

(Causa C-268/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 85269120 e 85285900 — Sistema di navigazione GPS con più funzioni)

(2019/C 220/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC Onlineshop SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vănilor

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio multifunzione del tipo utilizzato nei veicoli a motore che, come quello in discussione nel procedimento principale, combina, nello stesso alloggiamento, a titolo di funzione principale, un monitor di radionavigazione grazie ad applicazioni preinstallate di navigazione GPS e, a titolo accessorio, un trasmettitore per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio e video e uno schermo con diagonale dello schermo di circa 5 pollici (12,7 cm), deve essere classificato nella sottovoce 85269120 di tale nomenclatura.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.